

N. R.G. VG 3759/2025



TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORDATARIE

La Giudice Antonella Rimondini,

Letto il ricorso depositato in data 18 marzo 2025 dalla _____ ai sensi degli artt. 18 e 19 d.lgs. 14/2019 con il quale si chiede *“in via principale ➤ confermare tutte le misure richieste con la domanda per la nomina di un esperto presentata ai sensi dell’art. 12 CCII in data 17 gennaio 2025; ➤ confermare le misure protettive tipiche ex art. 18, 1°, 4° e 5° comma, CCII con efficacia nei confronti dei suddetti creditori; ➤ disporre nei confronti dei medesimi creditori l’adozione delle seguenti ulteriori misure protettive/cautelari atipiche relativamente a tutti i rapporti in essere con i suddetti istituti di credito, sia personali sia relativi all’impresa compensazioni tra opposte ragioni di credito a qualunque titolo previste in tutti i rapporti contrattuali in essere con detti istituti; - l’inibitoria dell’escussione di garanzie accessorie (SACE ed eventuali terzi); - l’inibitoria per gli istituti di credito dalla facoltà di segnalare in Centrale Rischio e alla Crif l’intervenuta sospensione dei pagamenti nel corso delle trattative nonché di revocare le linee di credito già esistenti ed utilizzate. in via subordinata modificare, per la durata massima di centoventi giorni, le misure protettive del patrimonio richieste ai sensi dell’art. 18 CCII, confermandole nei confronti dei creditori procedenti?”*;

rilevato che parte ricorrente ha depositato in data 17 gennaio 2025 istanza per la nomina di un esperto ex art. 17 CCI e, contestualmente, ha chiesto l’applicazione di misure protettive del patrimonio; dato atto che l’Esperto risulta aver accettato la nomina in data 27 febbraio 2025 (cfr. doc. n. 4); tenuto conto che l’art. 19, I comma, CCI dispone che *“quando l’imprenditore formula la richiesta di cui all’art. 18, I comma, con ricorso presentato al tribunale competente ai sensi dell’art. 27, entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto, chiede la conferma o la modifica delle misure protettive e, ove occorre, l’adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative... L’omesso o il ritardato deposito del ricorso è causa di inefficacia delle misure previste dall’art. 18, I comma,...”*;

rilevato che il ricorso è stato presentato solo in data 18 marzo 2025, ben oltre la scadenza del termine previsto dall’art. 19, I comma, CCI;

dato atto che – se è vero che la protezione non deve essere necessariamente domandata al momento della presentazione dell’istanza di accesso alla composizione negoziata, potendo la relativa esigenza

sorgere anche in un momento successivo (art. 18, I comma, CCI) – non può essere trascurato che in tal caso occorre comunque procedere alla pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese e presentare la richiesta di conferma al tribunale entro il giorno successivo;

ritenuto invece che non sia possibile, come avvenuto nel caso in esame, violare il termine di cui all’art. 19, I comma, CCI, la cui *ratio* è quella di evitare che la protezione automatica riconosciuta per effetto della iscrizione della domanda di protezione al registro imprese possa mantenere la propria efficacia anche senza che sia tempestivamente avviato il contraddittorio con i creditori a cura del tribunale;

ritenuto quindi che – per effetto del ritardato deposito del ricorso – le misure protettive abbiano perso efficacia e che, conseguentemente, non sia necessario fissare udienza;

rilevato che nel caso in esame parte ricorrente ha domandato anche alcune misure cautelari la cui cognizione, secondo l’opzione interpretativa che appare preferibile, potrebbe non essere preclusa *ex se* dalla sopravvenuta inefficacia delle misure protettive *ex art. 19, I comma*, atteso che tale norma fa riferimento alle sole misure di cui all’art. 18, I comma, CCI riguardante, appunto, unicamente le misure protettive;

considerato tuttavia che, nel caso in esame, la domanda cautelare è stata posta in termini assolutamente generici, senza specificazione dei rapporti negoziali ai quali si fa riferimento, e – in ogni caso – risulta strettamente collegata a quella di conferma della protezione tipica. Il venir meno dell’efficacia delle misure protettive non sembra quindi lasciare alcuno spazio di autonomia alle cautele domandate. La relativa domanda, pertanto, va respinta;

P.Q.M.

- 1) prende atto della sopravvenuta inefficacia delle misure protettive e, per l’effetto, rigetta la richiesta di conferma delle misure protettive;
- 2) respinge le restanti richieste.

Si comunichi al ricorrente, all’Esperto ed al Registro delle Imprese.

Bologna, 20 marzo 2025

La Giudice
Antonella Rimondini